

Allegato 1

In base alla Legge del 5 marzo 1963, n. 292 e successive integrazioni, la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per le seguenti categorie di lavoratori

- a)* lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazaini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti all'edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asphaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;
- b)* per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;
- c)* marittimi ed ai lavoratori portuali (DM 16/09/1975)